

## **Il simbolo del Crocifisso dopo il caso di Ofena**

di Raffaele Coppola\*

(6 gennaio 2004)

1. Quando il dibattito, nelle pagine di questo *Forum*, sembrava chiuso dal mio terzo intervento del 13 aprile 2002 (il secondo di Rosanna Tosi segue, infatti, dopo un anno e mezzo), un'ordinanza del giudice designato del Tribunale dell'Aquila (22 ottobre 2003) ha stabilito la rimozione del Crocifisso dalle aule della scuola statale materna ed elementare di Ofena, frequentata dai figli minori di Adel Smith, presidente dell'Unione dei Musulmani d'Italia, ora candidato con la Lega Sud Ausonia alle prossime elezioni provinciali di Napoli.

L'ordinanza ha suscitato consensi e molti dissensi, riaprendo una questione su cui tutto era stato già scritto, insieme con il contrario di tutto, tant'è che avevo terminato quel lontano intervento, proponendo un nuovo argomento di discussione (che tuttora mi sembra più produttivo ed utile) sui rapporti tra integrazione dei popoli, laicità moderna e libertà di pensiero religioso, sul risorgere di perniciose forme di reciproca intolleranza, di discriminazione e di estremismo, sul reale impulso dato dalle Costituzioni europee e del bacino del Mediterraneo al progresso nel cammino della pace, della civile convivenza e della cooperazione internazionale.

L'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, di cui alla citata ordinanza del 22 ottobre, risulta essere, in definitiva, l'argomento giuridico prioritario, dato che la sua revoca, da parte dello stesso Tribunale (29 novembre 2003), si fonda per converso sul difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda proposta sulla base di condivisibili affermazioni circa la riconduzione del caso nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici, non trattandosi di controversia afferente al rapporto individuale di utenza né meramente risarcitoria per danno alla persona, come asserito dalla precedente ordinanza.

Dopo l'insuccesso Adel Smith, sempre più sotto i riflettori per l'episodio di violenza su un Crocifisso nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila, insiste su di una presunta lesione "subliminale" del diritto soggettivo dei propri figli, dovuta alla presenza del principale simbolo cristiano nelle aule scolastiche, per la quale richiederebbe alla Corte di Cassazione di "esprimersi sulle competenze", rifiutando di rivolgersi al giudice amministrativo, che invero ha già dichiarato inammissibile un suo ricorso (Tar Lazio, 8 ottobre 2003, n. 8128). Ma tale prospettazione, che troverebbe in qualche modo conforto negli orientamenti di alcuni Tribunali amministrativi regionali, risulta certamente superata dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr., in particolare, V sezione, n. 4086 del 2002), secondo il quale è comunque da escludere che la giurisdizione si radichi sul *petitum*, sull'indole della posizione giuridica soggettiva da tutelare (diritto soggettivo o interesse legittimo), dovendosi esaminare i confini della materia nella cui sfera è riconducibile la controversia, l'ambito contenutistico della pretesa fatta valere, a prescindere dalla propria configurazione soggettiva (in analogo senso la stessa Cassazione, sez. unite, 27 novembre 2002, n. 16838).

2. Oltre alla sussistenza della giurisdizione civile e alla praticabilità della tutela cautelare, uno dei punti di maggior peso dell'ordinanza del giudice designato, dott. Mario Montanaro (se non sbaglio di origine pugliese), attiene al vigore di una disciplina di rango regolamentare, emanata in un sistema costituzionale apertamente confessionale, disciplina che il giudice aquilano ritiene *implicitamente abrogata* in quanto legata ad un principio giuridico, proprio dello Statuto albertino (la religione cattolica come sola religione dello Stato), non più sussistente dopo l'accordo del 18 febbraio 1984 - punto 1 del Protocollo addizionale - reso esecutivo con legge n. 121 del 1985, in linea, peraltro, con quanto già desumibile dalla Costituzione repubblicana nelle norme afferenti al fatto religioso.

Ragionando in tal modo, il giudice si è arrogato un potere che non ha, ha applicato una forma di abrogazione discutibile, tradizionalmente osteggiata dalla dottrina, che non ha incontrato fortuna nemmeno nella giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato. In più la *ratio* della decisione riecheggia il c.d. anacronismo legislativo, l'argomento del venir meno della funzione originaria della norma, utilizzato dalla Corte costituzionale "per dichiarare l'invalidità - e non certo l'abrogazione - della legge in questione" (A. Celotto).

Non desidero tornare sul tema della vigenza delle norme, che prevedono l'esposizione del Crocifisso nei luoghi pubblici, sulla loro compatibilità con il principio di laicità dello Stato, considerato che la maggior parte delle proposte in

Parlamento va nel senso della conservazione della contestata disciplina, anche prevedendo sanzioni per chiunque non adempia all'obbligo di esposizione o rimuova l'emblema della Croce (Atto Senato 1717). Giace per di più, sempre presso il Senato, il disegno di legge costituzionale n. 2564, comunicato alla Presidenza il 30 ottobre 2003 (Nania ed altri), che all'art. 8 della Costituzione premette il seguente comma : "La Repubblica si riconosce nei valori fondamentali del Cristianesimo quale fonte della tradizione spirituale, sociale e culturale dell'Italia".

La revocata ordinanza del Tribunale dell'Aquila rielabora alcune delle argomentazioni dei fautori dell'abolizione del simbolo del Crocifisso, non senza tener conto delle opinioni favorevoli; Stefano Ceccanti rileva con piacere (ma insieme con responsabile preoccupazione) che pure interventi rapidi in internet sono diventati "dottrina citabile". In chi scrive, per converso, l'ordinanza *de qua* ed il fiume di polemiche susseguenti, invero sopite dopo la seconda ordinanza del Tribunale (Presidente e relatore Villani), hanno suscitato sentimenti fra loro contrastanti.

Da una parte, il desiderio di chiarire ulteriormente il concetto di laicità relativa o "ponderata", criticamente richiamato dall'amico Giovanni Cimbalo, quanto meno per replicare che esso è giustificato proprio dalla giurisprudenza costituzionale dell'ultimo decennio che, con il rigetto di posizioni privilegiate, ha riaffermato il vigore del principio di uguaglianza *proporzionale* anche a proposito dei corpi morali operanti nell'ordinamento, quindi delle confessioni religiose, rendendo evidente che relativa non è tanto la nozione di laicità quanto la sua applicazione rispetto ad un'idea, ad "una parola un po' ambigua", comunemente assunta ancor oggi in un senso alquanto rigido, mutuato dallo Stato liberale ottocentesco o dall'ideologia rivoluzionaria di fine '700, che fa da battistrada all'incedere dello spirito illuminista.

Ma laicità e Stato laico possono designare (e così i termini non assumono alcuna connotazione relativa) l'attitudine o il carattere dello Stato non confessionale, di uno Stato che non si occupa di garantire con sanzioni giuridiche *stricto sensu* la normativa di una determinata confessione, come può essere in Occidente la Chiesa cattolica, ma nel contempo riconosce il valore del sentimento religioso dei cittadini, l'esistenza di istituzioni religiose operanti nel tessuto vivo della comunità, regolate da norme statuali reciprocamente coerenti in riferimento all'obiettiva diversità di situazioni e di circostanze. Su questa linea, come scrive P. Scoppola (*La Repubblica*, 29 ottobre 2003), si è collocata appunto la giurisprudenza dell'Alta Corte.

Ma un altro sentimento, invero predominante, guida la personale posizione innanzi al protrarsi del dibattito sul Crocifisso nei locali pubblici. Un senso di inadeguatezza, dell'insufficienza di qualunque costruzione giuridica o comunque intellettuale, sebbene abbia avuto la ventura di non trovare più contraddittori per oltre un anno e mezzo, accompagna le odierne riflessioni, quasi a denunciare i limiti dello stesso diritto, direi specialmente del diritto, nei confronti di una questione scottante, per quanto non vitale, la cui soluzione comporta un bilanciamento fra valori contrastanti: il bisogno di integrazione, tipico di una società multiculturale, a fronte del rispetto del patrimonio comune tradizionale, anche religioso, di un popolo o di una nazione, passando attraverso i valori sostanziali di libertà (di pensiero, di religione e di coscienza), laicità dello Stato ed uguaglianza dei cittadini davanti alla legge.

3. Ho letto una toccante antologia di testi dei Padri della Chiesa (da Lattanzio a Giustino, per finire con una lettera di Barnaba) su immagine, simbolo e realtà della Croce, testi che parlano a tutti ancor oggi, al credente e al non credente, provando quanto sia nel giusto Umberto Eco allorché scrive, prendendo atto del coro di voci dissenzienti insorte dopo l'ordinanza del giudice Montanaro, che qualsiasi nuovo decreto che eliminasse il Crocifisso per ragioni di laicità dello Stato si scontrerebbe contro gran parte del sentimento comune (*La Repubblica*, 29 ottobre 2003). Ma l'autore de "Il nome della Rosa", in un alternarsi di posizioni dirette e sfumate, invita anche alla tolleranza, nel senso di mutua comprensione fra diversi, a capire e ad accettare usi e costumi del Paese ospite, a far sì che questi usi e costumi non diventino imposizione di atti di fede.

Ed allora vorrei ricordare, fra le tante cose dette e scritte nel *Forum* e fuori di esso, oltre alle esatte riflessioni di Francesco Patruno sul valore delle pronunce straniere in tema di esposizione del Crocifisso, che riprendono e sviluppano alcune mie considerazioni circa la difficoltà di scindere le esperienze di altri Paesi dal contesto socio-culturale in cui sono nate, un'analisi di Marina Castellaneta intorno alle modalità di risoluzione del caso di Ofena alla luce della giurisprudenza di Strasburgo (*Il Sole - 24 ore*, 15 novembre 2003), in base alla quale si esclude che l'esposizione del simbolo della Croce costituisca proselitismo indebito o determini effetti sulla manifestazione del proprio credo religioso sotto la scorta della sentenza del 25 marzo 1993 nel caso Kokkinakis contro Grecia. Inoltre, nella sentenza del 22 settembre 1994, nel caso Otto Preminger contro Austria, la Corte ha accordato una speciale protezione alla religione praticata dalla maggioranza della popolazione, considerandolo un obiettivo legittimo a onta della coesistenza di diverse religioni in contesti societari sempre più multietnici, in quanto tale obiettivo coincide con il

retrotterra culturale di una determinata società.

Ricordo che la legge generalmente segue il fatto (non lo precede), giacchè è molto pericoloso attribuirle il compito di prevenire "le commozioni" della pubblica opinione, come si legge nella relazione di uno dei tanti progetti sul divorzio respinti dal Parlamento italiano all'epoca dello Stato liberale; mentre, come ebbi ad affermare in un libro pubblicato in Salamanca oltre venti anni addietro con il Consiglio superiore delle ricerche scientifiche spagnolo, l'ideale di un diritto comune europeo non può comportare, nelle varie fasi di transizione e perfino quando i tempi divengano più propizi, il sacrificio di valori nazionali che appaiono consolidati e non rinunciabili. Ciò va sostenuto e intendo ora ribadire con convinzione, in questi tempi propizi, benché per tutti i popoli europei unica e comune sia sempre stata la civiltà giuridica ed "unica e comune lungo il corso dei secoli passati la sua stessa normativa di fondo" (P.A.d'Avack).